

Le conseguenze dell'oggettivizzazione (del pignoramento) ricadute sull'intervento nell'esecuzione forzata della decisione

La recente pronuncia delle Sezioni Unite n. 61 del 7-1-2014 offre lo spunto per un'aggiornata risistemazione dell'intervento dei creditori nell'esecuzione forzata¹.

Nel caso affrontato dalla Suprema Corte un creditore, nel lontano 1994, aveva intrapreso un pignoramento immobiliare su un bene del debitore in forza di un decreto ingiuntivo. Al primo pignoramento era stato poi riunito un secondo eseguito da altro creditore successivo, mentre un terzo creditore era intervenuto nell'esecuzione medesima. Il debitore proponeva, a questo punto, opposizione all'esecuzione, deducendo la mancata notifica dell'originario decreto ingiuntivo, che costituiva il titolo esecutivo dell'originario creditore procedente. Le Sezioni Unite, investite della questione, colgono spunto per comporre un contrasto giurisprudenziale (insorto tra Cass. n. 427/1978 e Cass. n. 3531/2009). La questione affrontata dalla motivazione² ruota sulle sorti degli intervenuti titolati nell'esecuzione forzata, in caso di caducazione dell'originario titolo esecutivo. La Corte affronta, quindi, le possibili conseguenze, per il creditore che sia munito di un titolo esecutivo, della sua eventuale *scelta di rischio* tra il pignoramento successivo e il semplice intervento. Dopo aver passato in rassegna i contrapposti orientamenti, la S.C. conclude confermando il più antico dei due, ed afferma la (quasi) identità di effetti tra pignoramenti successivi ed intervento nell'esecuzione forzata. La caducazione del titolo, in particolare, non pregiudicherebbe i creditori intervenuti titolati, salvo il caso di vizio originario del titolo medesimo³. Nell'esecuzione forzata, invero, il pignoramento si *oggettivizza*, sicché l'esecuzione potrà sopravvivere alle sorti dell'originario titolo esecutivo, se sussista, per tutta la procedura, una catena interscambiabile di titoli esecutivi, riferibili ai diversi creditori.

La prima riflessione che proponiamo, muove dalle conseguenze dell'*oggettivizzazione* del pignoramento e della necessità che, per tutta la procedura, sussista una semplice catena interscambiabile di titoli esecutivi; di modo che l'eventuale caducazione del titolo travolgerebbe quei soli atti che (caducato l'originario titolo) nessun altro creditore avrebbe potuto compiere. Il punto è che, come si vedrà tra breve, il novero di questi atti è, oggi, limitato alla sola sequenza dei due atti iniziali dell'esecuzione forzata: pignoramento (ed eventuale deposito della documentazione in caso di pignoramento immobiliare) ed istanza di vendita.

Invero, il diritto a partecipare alla fase espropriativa si sostanzia, in concreto, nel diritto a chiedere l'assegnazione o la vendita *ex artt. 501 ss. c.p.c.* (con le specifiche peculiarità connesse alle singole forme di esecuzione). Adempiuta tale attività non è più così scontato ritenere che vi siano

¹ L'istituto dell'intervento nella procedura esecutiva è stato approfonditamente ed autorevolmente affrontato sia prima che dopo l'entrata in vigore del codice del 1940: v., per tutti, ANDRIOLI, voce *Intervento dei creditori*, *Enc. dir.*, XXII, Milano, 1972, 486 ss.; CAPPONI, *Manuale di diritto dell'esecuzione civile*, Torino, 2012, 271 ss.; GARBAGNATI, *Il concorso di creditori nell'espropriazione singolare*, Milano, 1938; MONTELEONE, *Manuale di diritto processuale civile. Volume II L'arbitrato – L'esecuzione forzata – I procedimenti speciali*, Padova, 2012, 141 ss.; SATTA, *L'esecuzione forzata*, Torino, 1963, 113 ss.; SOLDI, *Manuale dell'esecuzione forzata*, Padova, 2011, 341 ss.; TEDOLDI, *L'oggetto della domanda di intervento e delle controversie sul riparto nella nuova disciplina dell'espropriazione*, in *RDPr*, 2006, 1297 ss.; ZIINO, *Esecuzione forzata e intervento dei creditori*, Palermo, 2004, 15 ss.

² *Recte*: dal disteso *obiter dictum*, dal momento che la motivazione vera e propria avrebbe potuto chiudersi alla sesta delle ventisei pagine della sentenza, ove si chiarisce che, nel caso di specie, si erano susseguiti in realtà due pignoramenti successivi; di qui la valenza meramente *nomofilattico-accademica* delle restanti venti pagine (dal momento che qualunque dei due orientamenti giurisprudenziali si fosse applicato la decisione non sarebbe mutata), nonché della valutazione sulla compensazione delle spese (la "complessità delle questioni trattate" non pare riguardare il caso reale – che era, a ben vedere, di semplice soluzione, ma la questione di principio trattata nell'*obiter*).

³ Concetto che viene, in motivazione, ulteriormente specificato con la locuzione «difetto *ab origine* del titolo esecutivo, sia per vizi intrinseci all'atto o per mancanza dei presupposti processuali dell'azione esecutiva» o anche «inesistenza/nullità/inefficacia originaria dell'atto di pignoramento con il quale il primo creditore ha dato inizio alla procedura esecutiva». Come mancanza dei presupposti processuali dell'azione esecutiva la Corte riporta come esempi l'impignorabilità dei beni, la lesione del diritto dei terzi che abbiano proposto opposizione *ex art. 619 c.p.c.*, ecc.

altri atti espropriativi da compiere (che non siano già stati compiuti dal creditore pignorante) e che ci si trovi, ancora, in una fase logicamente espropriativa⁴.

Tra i punti nodali dell'iter logico della motivazione vi è l'esegesi dell'art. 629 c.p.c. Tale norma, come è noto, prevede che prima dell'aggiudicazione o dell'assegnazione, il processo esecutivo si estingua in caso di rinuncia del creditore procedente e dei soli creditori intervenuti, "muniti di titolo esecutivo".

Il nodo ermeneutico dell'art. 629 c.p.c. ha costituito uno dei *Pomi delle Esperidi* del conflitto tra Cass. n. 427/1978 (che aveva inteso la regola espressione di un principio generale, che avrebbe consentito, anche in caso di accoglimento di una opposizione all'esecuzione contro il creditore procedente, la sopravvivenza dell'esecuzione forzata sorretta da altri creditori intervenuti titolati) e Cass. n. 3531/2009 (che aveva, al contrario, valorizzato il carattere eccezionale e speciale di tale norma, ed aveva affermato che l'accoglimento dell'opposizione avrebbe travolto i creditori intervenuti, che non avessero proposto un autonomo pignoramento riunito).

La decisione delle Sezioni Unite, come visto, ha optato per la prima delle due tesi, sia pure introducendo la distinzione, cui si è fatto cenno, tra inesistenza originaria del titolo /carenza dei presupposti processuali (ipotesi in cui l'esecuzione intera verrebbe travolta, a prescindere dall'intervento di creditori titolati) e ipotesi di revoca / annullamento sopravvenuto del titolo (caso in cui l'intervento verrebbe salvato).

Numerose sono le problematiche sottese a tale decisione⁵, che esulano dall'oggetto della presente indagine. La riflessione che qui proponiamo attiene ad alcuni nodi non trattati *ex professo* dalle Sezioni Unite: a) se, in caso di caducazione del titolo esecutivo possa sopravvivere l'esecuzione forzata sorretta da un creditore intervenuto *sine titulo*; b) se l'intervento titolato possa essere salvato a prescindere dal momento in cui sia stato compiuto, e segnatamente prima o dopo l'istanza di vendita.

La soluzione al primo quesito, a ben vedere, è meno scontata di quanto sembri. Una volta chiesta la vendita, come visto, potrebbero non essere più necessari atti di espropriazione forzata.

La norma di cui all'art. 629 c.p.c. – e in questo aveva probabilmente ragione Cass. n. 3531/2009 – è norma diversa e non può essere analogicamente applicata fuori dell'ipotesi di estinzione per rinuncia. Del resto le Sezioni Unite non si spingono, appunto, ad interpretare analogicamente la norma *de qua*, ma si limitano a considerarla espressione di un più generale principio, secondo cui il venir meno del titolo del creditore procedente comporterebbe la concentrazione sugli altri del potere di compiere "gli atti ulteriori della procedura" (pag. 23 della motivazione, sia pure con riferimento ai soli creditori *titolati*).

Sebbene la Corte abbia menzionato espressamente i soli creditori titolati, la logica sottesa sembra essere: l'annullamento del titolo non travolge l'esecuzione se, nello stato in cui essa si trova, sussistono altri creditori muniti del potere di farla proseguire compiendo gli atti ulteriori.

Tali creditori, anteriormente all'istanza di vendita, sono sicuramente i soli creditori titolati; successivamente a tale momento, però, la risposta è meno semplice, posto che, come detto, è meramente eventuale e marginale (e peraltro non indiscutibile) la possibilità che siano richiesti nuovi atti di espropriazione.

Del resto, con la riforma del 2005 (che ha limitato la possibilità di intervento ai soli creditori titolati e a quelli in possesso degli specifici requisiti di cui all'art. 499 c.p.c.) è venuta forse meno, o

⁴ Ed invero, nell'espropriazione mobiliare, in caso di beni inventati, l'art. 538 c.p.c. prevede la fissazione di un nuovo incanto con ribasso del quinto, senza espressa necessità di un'apposita istanza di uno dei creditori. Nell'espropriazione immobiliare, l'art. 569 c.p.c. non sembra prevedere, una volta richiesta la vendita, ulteriori atti che possano essere qualificati come di espropriazione. Anche qualora fosse necessario richiedere, ai sensi dell'art. 591 c.p.c., un nuovo incanto, è sempre possibile dubitare che siffatta richiesta costituisca un autonomo atto di espropriazione, ovvero sia una mera appendice della precedente istanza di vendita.

⁵ *E.g.*: *quid iuris* se il creditore procedente avesse agito *in executivis* in virtù di un titolo stragiudiziale poi dichiarato nullo (dunque con pronuncia dichiarativa e ad effetti retroattivi)? Si privilegerà il carattere originario della nullità (con conseguente travolgimento dei creditori intervenuti) o la fattispecie verrà, piuttosto, assimilata alla revoca o annullamento di un titolo giudiziale?

quanto meno si è fortemente affievolita, la stessa logica sottesa alla distinzione tra intervenienti titolati, con diritto di partecipare all'espropriazione, e intervenienti non titolati, con diritto a partecipare alla sola distribuzione. Tanto più che, ai sensi dell'art. 499 c.p.c., taluni crediti *sine titulo* potrebbero non essere contestati – o addirittura essere esplicitamente riconosciuti – dallo stesso debitore. Riteniamo allora che forse, allo stato attuale della legislazione, non possa essere più data per scontata l'opportunità di distinguere tra diritto a partecipare all'espropriazione e diritto a partecipare alla distribuzione.

Su tale linea non sarebbe forse del tutto peregrino affermare, sia pure con le dovute cautele richieste dal caso, che l'enunciazione a livello di sistema della regola dell'oggettivizzazione del pignoramento, soprattutto una volta sganciata, quanto ad appigli testuali, dalla lettera dell'art. 629 c.p.c.⁶, potrebbe aprire le maglie ad una possibile sopravvivenza dell'esecuzione forzata, anche in caso di revoca dell'originario titolo, e permanenza di soli creditori non titolati; sempre che, ovviamente, il creditore titolato avesse, nelle more, provveduto a richiedere la vendita. Se la caducazione del titolo, infatti, fa salvi gli atti già compiuti, e gli ulteriori atti necessari (una volta richiesta la vendita dal creditore precedente) possono essere compiuti anche da creditori non titolati (afferendo, in realtà, la distribuzione), ha ancora senso affermare che l'esecuzione forzata può sopravvivere solo in caso di partecipazione di creditori "titolati"?

Il sistema delineato dalla Suprema Corte potrebbe, in ipotesi, essere salvato presupponendo che la caducazione del titolo originario faccia salvi gli atti consequenzialmente compiuti (*in primis*, l'istanza di vendita), solo se, al momento della pronuncia, partecipino nell'esecuzione forzata creditori *che avrebbero potuto*, astrattamente, compierli, ma che non li hanno compiuti solamente perché ad essi provvede il creditore precedente. Questo artificio consentirebbe di mantenere la distinzione tra creditori partecipanti all'espropriazione e creditori partecipanti alla sola distribuzione. In caso di esistenza dei soli creditori non titolati – potrebbe sostenersi – l'intera espropriazione verrebbe travolta, dal momento che la caducazione del titolo travolgerebbe gli atti conseguenti e dunque l'intera fase dell'espropriazione, e non residuerebbero altri creditori che avrebbero potuto compiere tali atti.

Solo che una tale soluzione, a ben vedere, appare più coerente con la logica della Cassazione del 2009 (che, pure, aveva concluso nel senso ancor più restrittivo, con il sillogismo: caduto il titolo originario, caduta l'intera fase espropriativa) che non con quella del 2014.

A ben vedere, anzi, la regola, sopra enunciata, della *surrogazione potenziale*, pone immediatamente il secondo quesito: come giustificare la sopravvivenza, in caso di caducazione del titolo, di quei creditori (titolati o meno) intervenuti successivamente all'istanza di vendita. Di quei creditori, *scil.*, che non compirono l'atto espropriativo e che non avrebbero potuto farlo, in quanto intervenuti successivamente a tale momento.

Qui si nota, a nostro avviso, un limite intrinseco alla logica delle Sezioni Unite. Se il principio espresso dalla Corte spiega in modo abbastanza condivisibile per quale motivo dovrebbe sopravvivere l'intervento titolato (e la conseguente esecuzione forzata) eseguito anteriormente all'istanza di vendita, non chiarisce altrettanto bene perché dovrebbe sopravvivere l'intervento eseguito successivamente a tale momento. Non vi sarebbe, infatti, in una simile ipotesi quella *ininterrotta catena di titoli esecutivi interscambiabili tra loro*, posto che il secondo creditore, all'epoca dell'intervento, non partecipava ancora al processo esecutivo (e dunque non avrebbe potuto chiedere la vendita). Rimarrebbe, nella citata *catena* di titoli esecutivi, astrattamente idonei a sorreggere l'esecuzione, uno iato logico prima ancora che temporale: un momento in cui l'esecuzione non sarebbe stata sorretta da alcun titolo esecutivo.

Di più lo stesso principio enunciato dalle Sezioni Unite finirebbe per avere un'incidenza pratica molto limitata, dal momento che l'esecuzione forzata potrebbe sopravvivere solo in un'ipotesi statisticamente poco significativa: quella dell'intervento eseguito nel breve termine di novanta giorni (ipotizzando che il creditore precedente vi abbia provveduto l'ultimo giorno utile) tra il pignoramento e l'istanza di vendita.

⁶ Sul punto, diffusamente, *infra*.

Si noti, del resto, che se si fossero applicate, per risolvere la problematica, le categorie logiche del processo di cognizione l'intera questione non avrebbe alcun significato. Nel processo di cognizione chi interviene partecipa all'azione intrapresa, *i.e.* diviene ad ogni effetti *parte*. Con l'intervento si realizza, sussistendone i presupposti, un effetto equivalente a quello di un litisconsorzio facoltativo iniziale o di una riunione di processi. Come logica conseguenza, nel processo di cognizione l'interveniente (specie se *interveniente principale*) resta immune alle vicende della domanda dell'attore; così la sua domanda potrà essere accolta anche se quella dell'originario attore fosse stata rigettata, dichiarata inammissibile o se questi vi avesse rinunciato.

Mutatis mutandis, affermare che il creditore intervenuto partecipi al processo esecutivo vuol dire, a ben vedere, semplicemente che egli ne diviene parte ad ogni effetto, come se avesse iniziato egli stesso l'azione esecutiva. Ed allora egli potrebbe avere diritto a partecipare all'esecuzione forzata (*i.e.*, portarla avanti), come se l'avesse egli stesso iniziata⁷. Forse sarebbe bastata una simile considerazione – assai più semplice dell'*oggettivizzazione* del titolo esecutivo – per rendere superfluo tutto il resto.

Resta ancora da affrontare un'ultima questione, relativa all'intervento *sine titulo*.

L'ultimo comma dell'art. 499 c.p.c. prevede che i ricorsi per intervento dei soli creditori non titolati dovranno essere notificati al debitore (unitamente a copia dell'estratto autentico notarile attestante il credito se l'intervento nell'esecuzione avesse avuto luogo in forza di essa). Il giudice, a questo punto, con l'ordinanza di autorizzazione alla vendita dovrà fissare anche un'udienza per la comparizione del debitore e dei creditori non titolati. In siffatta udienza il debitore potrà: non comparire; comparire e riconoscere i crediti dei creditori non titolati; comparire e disconoscerli in tutto o in parte (costringendo costoro a munirsi di un titolo esecutivo e chiedere, nelle more, l'accantonamento delle somme). La legge ha cura di precisare che il riconoscimento rileverà ai soli effetti dell'esecuzione⁸.

Sul piano letterale la formulazione normativa appare univoca nel senso che tale potere di disconoscimento spetti esclusivamente al debitore. Si potrebbe, tuttavia, ipotizzare l'esperibilità, in via surrogatoria *ex art.* 2900 c.c., di tale diritto alla contestazione anche da parte degli altri creditori, precedente e intervenuti, titolati o meno. E ciò nel caso di mera inerzia del debitore; qualora, *scil.*, il debitore avesse *trascurato* di esercitare il proprio potere di disconoscere⁹. Non riteniamo sussistano particolari ostacoli ad una simile soluzione, posto che il potere di contestazione può essere inteso, senza particolari difficoltà, come un diritto spettante al debitore, ai sensi dell'art. 2900 c.c.

Più arduo sarebbe, tuttavia, affermare che dal mancato esercizio in via surrogatoria di tale potere possa discendere una qualche conseguenza negativa per i creditori medesimi¹⁰. E ciò, innanzitutto, per l'argomento letterale, dal momento che nessuna norma impone ai creditori l'esercizio in via surrogatoria *de quo*, a pena di decadenza. La stessa formulazione dell'art. 2900 c.c., di contro,

⁷ Si noti, al riguardo, che il creditore interveniente si trova in una posizione affine a quella dell'interveniente principale nel processo di cognizione : egli porta un diritto in potenziale contrasto non solo con il debitore escusso, ma anche con il creditore precedente. Ed invero, il diritto alla distribuzione vantato da questo potrà essere pregiudicato dal concorso con il creditore intervenuto: se non altro in termini di possibile incapienza del bene venduto (ma anche di maggior complessità della procedura esecutiva, ecc).

⁸ La formulazione va intesa, a nostro avviso, in termini strettamente giuridici. Ciò che la norma vuole evitare è che, fuori dall'esecuzione in corso, il riconoscimento produca gli effetti tipici di cui all'art. 1988 c.c., *i.e.* che, una volta esaurita l'esecuzione medesima (e.g. in un autonomo giudizio), il creditore eventualmente insoddisfatto possa ritenersi dispensato dall'onere di provare il rapporto fondamentale. Che possa, e.g., ottenere un decreto ingiuntivo limitandosi a produrre il verbale di mancata contestazione o di esplicito riconoscimento, senza dover provare la causa del proprio credito. La disposizione in parola non esclude, a nostro avviso, che nell'eventuale giudizio successivo il riconoscimento (specie se espresso) possa essere comunque valutato dal giudice almeno come argomento di prova.

⁹ E non anche, a nostro avviso, nel caso di riconoscimento esplicito.

¹⁰ Si osservi che, affermando la tesi contraria, si dovrebbe in ogni caso concludere per l'illegittimità costituzionale dell'art. 499 c.p.c., nella parte in cui non prevede che all'udienza in parola debbano essere convocati anche il creditore precedente e creditori intervenuti titolati.

appare nel senso di attribuire una facoltà più che di comminare un obbligo appunto a pena di decadenza.

Riteniamo, al riguardo, che ogni contestazione proveniente dagli altri creditori, relativa ai crediti di tutti i soggetti coinvolti nell'esecuzione forzata, possa essere svolta in sede di approvazione del progetto di distribuzione, *ex art. 512 c.p.c.*¹¹ Non pare, del resto, corretto affermare che i soggetti diversi dal debitore debbano essere onerati di proporre opposizione *ex art. 615 c.p.c.* per contestare il diritto degli altri creditori precedenti o intervenuti. E ciò per l'ovvia considerazione che tali soggetti, nello stesso momento in cui sono intervenuti nell'esecuzione forzata (e proprio per via di tale intervento), non hanno affatto l'interesse ad impedire l'espropriazione. Ciò che i creditori vogliono non è arrestare la prosecuzione dell'espropriazione forzata (e dunque impedire che il bene venga venduto); anzi il loro interesse è esattamente contrario: essi hanno interesse a che l'espropriazione venga portata a compimento, fermo restando il loro diritto ad una diversa ripartizione del prezzo della vendita (previa esclusione in tutto o in parte dal concorso, di taluni creditori o delle loro cause di prelazione)¹². E lo strumento tipico previsto dalla legge per conseguire tale risultato appare, oggi, l'opposizione *ex art. 512 c.p.c.* (che è poi, analogamente alla vecchia opposizione al progetto di distribuzione ante novella 2005, l'erede concettuale, se non proprio legittima, della vecchia opposizione sul prezzo, prevista dal codice del 1865, e prima ancora dalle legislazioni preunitarie e dal Codice napoleonico¹³).

In conclusione l'unico soggetto realmente pregiudicato dalla mancata contestazione *ex art. 499 c.p.c.* pare essere proprio il debitore, che non potrà, nella stessa esecuzione (e dunque neanche in sede di distribuzione), rimettere in discussione il credito degli intervenuti *sine titulo*.

Una simile conseguenza pone, però, un'apparente distonia. Il debitore potrebbe, in ipotesi, ancora proporre opposizione *ex art. 615 c.p.c.* per contestare il diritto dei creditori precedente e, secondo la nostra interpretazione (resa obbligata, secondo noi, dall'affermazione dell'*oggettivizzazione* del pignoramento, *ex Cass., S.U., n. 61/2014*) anche degli altri creditori titolati, ma non dei creditori non titolati (i cui crediti non avesse disconosciuto *ex art. 499 c.p.c.*).

La distonia è, tuttavia, solamente apparente. Con l'opposizione *ex art. 615 c.p.c.*, a ben vedere, il debitore introduce uno strumento contenzioso diretto a contestare il diritto a procedere ad esecuzione forzata: a far dichiarare l'inesistenza del diritto portato nel titolo esecutivo. Ciò non si limita ad avere conseguenze sul piano della distribuzione, ma sull'intera fase espropriativa, dal momento che, dall'accoglimento dell'opposizione, potrebbe discendere (nei limiti affermati dalle Sezioni Unite e dalla legge e pur con i dubbi sopra esposti) il venir meno dell'esecuzione stessa. Con il disconoscimento il debitore si limita, invece, a provocare il creditore, costringendolo a munirsi di un autonomo titolo: a far accertare, detto in altri termini, in via giudiziale il proprio diritto.

Riportata nei superiori termini, la *ratio* della riforma del 2005 è quella di costringere il debitore a contestare i crediti non titolati entro l'udienza *ex art. 499 c.p.c.*, salva la legittimità dell'espropriazione forzata. L'inerzia degli altri creditori intervenuti comporterà esclusivamente il venir meno, anche in capo a questi soggetti, della possibilità di surrogarsi al debitore, e di costringere i creditori contestati a munirsi di titolo esecutivo, previo accantonamento delle somme. E ciò per l'ovvia considerazione che il potere di surrogatoria da parte del creditore deve essere esercitato negli stessi limiti e termini in cui avrebbe potuto essere esercitato il diritto del debitore inerte.

¹¹ Per una compiuta trattazione delle problematiche sottese, e delle possibili interferenze tra le varie opposizioni e rimedi in sede di esecuzione, v. per tutti CAPPONI, *Manuale di diritto dell'esecuzione civile*, cit., 302 ss. e spec. 393 ss.

¹² Analogamente, nel processo di cognizione, chi propone intervento principale per rivendicare la proprietà su un bene, conteso tra Tizio e Caio, non vuole che venga travolto in radice tutto il processo (con conseguente vittoria del convenuto), ma chiede semplicemente che il bene venga riconosciuto come di sua proprietà.

¹³ Cfr. art. 609 del Codice di procedura Napoleonico; art. 700 del Codice per lo Regno delle Due Sicilie. Parte III, Leggi della procedura ne' giudizj civili; art. 646 del Codice di procedura civile italiano del 1865. Per una disamina v. ZIINO, *Esecuzione forzata e intervento dei creditori*, cit., 49 ss.

Del resto, con le contestazioni *ex art. 512 c.p.c.* i creditori *opponenti* non costringeranno il creditore contestato a munirsi di un proprio titolo esecutivo, ma gli imporranno esclusivamente di dimostrare il proprio diritto; accertamento che verrà concluso dal giudice dell'esecuzione con ordinanza impugnabile nelle forme dell'art. 617 c.p.c.

Va ancora aggiunto che, come logico corollario, in sede di controversie *ex art. 512 c.p.c.* i creditori *opponenti* non saranno vincolati dall'esistenza o meno del titolo esecutivo in capo al creditore contestato. Ciò è particolarmente evidente in caso di titolo stragiudiziale, ove – per definizione – un accertamento giurisdizionale non vi è mai stato. Ma alla stessa conclusione deve, a nostro avviso, giungersi anche nella maggior parte delle ipotesi di titolo giudiziale: gli altri creditori, infatti, saranno normalmente terzi rispetto al giudicato formatosi tra creditore contestato e debitore, sicché alcun giudicato sarà a nostro avviso loro opponibile, giusta il disposto dell'art. 2909 c.c.

La conclusione di tale ragionamento è dunque che, sebbene gli sforzi del legislatore del 2005 siano stati, riteniamo, nel senso di ridurre il più possibile gli incidenti contenziosi in sede esecutiva (accusati, nella visione del legislatore e forse non del tutto a torto, di allungare i tempi dell'esecuzione), tali fasi incidentali non potranno essere mai del tutto eliminate. E ciò sia perché il nostro sistema giuridico prevede l'esistenza di titoli esecutivi stragiudiziali – svincolati, cioè, da un preventivo accertamento giurisdizionale –, sia perché, come detto, anche per i titoli giudiziari trova applicazione il disposto dell'art. 2909 c.c., a norma del quale *res inter alios iudicata tertio neque nocet neque prodest*. Un simile risultato sarebbe ottenibile, a nostro avviso, esclusivamente eliminando in radice sia i titoli esecutivi stragiudiziali, che il principio (che è, appunto, un principio ma forse non un *dogma*) della *par condicio creditorum*, e la conseguente possibilità di intervento per i creditori che non abbiano proposto un autonomo pignoramento¹⁴. Solo che tale rivoluzione provocherebbe benefici solamente apparenti, dal momento che il vantaggio in termini di celerità del processo esecutivo (conseguibile dalla riduzione degli incidenti contenziosi nell'esecuzione) sarebbe del tutto vanificato da un lato dal conseguente aumento di pignoramenti autonomi da riunire, dall'altro dal correlato aumento di azioni di accertamento e condanna dirette a formare, sulla base degli odierni titoli stragiudiziali, altrettanti titoli giudiziari.

Federico Russo

¹⁴ P Meriterebbe un approfondimento ulteriore, che esula però dai limiti della presente indagine, il rapporto tra *par condicio creditorum* e principii costituzionali. Sul punto la giurisprudenza della Consulta, pur avendo in alcune occasioni qualificato (sia pure sempre in via incidentale) come “*necessaria*” l’ottica della *par condicio creditorum* (Corte Cost. 7 novembre 2006, n. 355 o ancora, con riguardo alla necessità della *par condicio*, giusta l’art. 3 della Costituzione, tra fattispecie creditorie omogenee: Corte Cost. 18 giugno 2003, n. 211; Corte Cost. 20 marzo 1998, n. 69), ha in altre occasioni ammesso la possibilità di deroghe a tale principio (sia pure incidentalmente: Corte Cost., 6 luglio 2011, n. 202). Riteniamo che, ad ogni modo, dovrebbe considerarsi legittima - prescindendo dalla sua eventuale opportunità - una norma di legge che attribuisse prelazione al creditore che per primo avesse eseguito su un bene un pignoramento (posto che il principio della *par condicio*, anche sotto *copertura costituzionale*, non esclude, già nella sua attuale consistenza, l’esistenza appunto di “*cause legittime di prelazione*”).